

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore della sig.ra **Anastasia Periodo**, nel giudizio di appello nrg. **8098/2024** pendente dinanzi alla Sez. III del Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, in ottemperanza a quanto disposto nel **decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato, n. 1223/2024 del 31/10/2024 emesso nel giudizio nrg. 8098/2024.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale:**
Consiglio di Stato, nrg. 8098/2024.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Anastasia Periodo (**appellante**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Ministero della Giustizia (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati in primo grado dinanzi al TAR Lazio:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle

sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

per l'accertamento:

f) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

g) del diritto della ricorrente ad essere inserita tra i vincitori di concorso con retrodatazione, ai fini giuridici, della presa di servizio antecedente al 30 giugno 2024;

3.1 Estremi del provvedimento giurisdizionale impugnato dinanzi al Consiglio di Stato:

Sentenza n. 16311/2024, pubblicata il 11/09/2024, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° Ter (R.G. 8328/2024);

4. Sunto dei motivi del ricorso di primo grado:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente contesta l'illegittimità dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando di concorso che, del tutto irragionevolmente, esclude dall'attribuzione dei 2 punti previsti per i titoli universitari le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva. Si evidenzia come la previsione del Bando appare *icto oculi* lesiva del principio meritocratico e pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una laurea magistrale a ciclo unico).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente (lauree a ciclo unico e lauree triennali), determina un indebito vantaggio nei confronti dei candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.

4.1 Sunto dei motivi di ricorso in appello:

I. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E

CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso invocando l'art. 14, comma 2, primo periodo, del DL n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021. Si rileva, in primo luogo, un evidente errore del richiamo normativo poiché il citato comma si riferisce ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, mentre il concorso in questione è indetto per il Ministero della Giustizia, si deve, quindi, presumere che il richiamo era al 1° comma del suddetto articolo, che disciplina i concorsi indetti per il Ministero della Giustizia.

Secondo il TAR, tale norma e, pertanto, il Bando che la recepisce, porrebbe sullo stesso piano valoriale i titoli di accesso (lauree triennali e lauree a ciclo unico), tale equiparazione (che tra l'altro la norma, a differenza di quanto sostiene il giudice di prime cure, non prevede espressamente ma che potrebbe dirsi espressione del *favor participationis*), giustificherebbe la successiva esclusione del titolo di rango superiore dall'attribuzione di punteggio nella fase di valutazione titoli, fase quest'ultima del tutto indipendente da quella di accesso al concorso.

Sempre secondo il TAR la sola valutazione del voto di laurea sarebbe più che sufficiente a garantire la parità di trattamento ma, anche in tal caso, il Bando non ha differenziato in alcun modo il punteggio attribuito al voto di conseguimento di una laurea magistrale a ciclo unico da quello di una laurea triennale.

Di conseguenza un candidato, come la ricorrente, che ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza con il voto di 103/110 otterrà il medesimo punteggio di un candidato che, invece, ha conseguito una laurea triennale con lo stesso punteggio.

Appare evidente la netta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto i titoli di studio, seppur di valore differente, sono sostanzialmente equiparati.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del DL n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, avrebbe dovuto tener conto della chiara disparità di trattamento che l'omessa valutazione, come titolo ulteriore, delle lauree a ciclo unico, già titolo di partecipazione, ha determinato.

Peraltro, il surrichiamato articolo 14, al comma 5, fa espresso richiamo dei criteri di equipollenza e di equiparazione di cui al DM n. 270/2004, e dal DM del 9 luglio 2009 n. 233 (quest'ultimo decreto del 9 luglio 2009 viene richiamato, a sostegno del rigetto, anche nella sentenza appellata).

Nello specifico, il TAR afferma che l'art. 1, del DM del 9 luglio 2009, prevedrebbe, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, l'equiparazione tra le lauree triennali e le lauree a ciclo unico

(lauree V.O. e lauree magistrali a ciclo unico) e che ciò, quindi, giustificerebbe la mancata valutazione quale titolo aggiuntivo, delle lauree a ciclo unico, dichiarate ai fini partecipativi.

Ebbene, al contrario di quanto afferma il giudice di primo grado, l'art. 1 dell'anzidetto decreto del 9 luglio 2009 non dispone l'equiparazione tra lauree triennali e lauree a ciclo unico, ma equipara, ai fini di accesso ai concorsi pubblici, i diplomi di laurea (DL) alle lauree magistrali (LM) ed alle lauree specialistiche (S), pertanto il richiamo non è solo inconferente ma, in realtà, la lettera della norma dispone il contrario di quanto affermato dal TAR.

Sul punto anche codesto ecc.mo Consiglio di Stato con la sentenza n. 2649/2024.

5. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli nell'ambito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione con i nominativi.**

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato, n. 1223/2024 del 31/10/2024 emesso nel giudizio nrg. 8098/2024.